



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile
Ufficio Circondariale Marittimo Sanremo

Tel.: 0184.505531 – www.guardiacostiera.gov.it – ucsanremo@mit.gov.it – cp-sanremo@pec.mit.gov.it

ORDINANZA

Abrogazione Ordinanza n. 14/2020 in data 09 maggio 2020 e costituente il “Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico del porto di Taggia”.

Il sottoscritto Tenente di Vascello (CP), Capo del Circondario marittimo di Sanremo,

VISTA: la propria Ordinanza n. 14 in data 09 maggio 2020, costituente il “Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico del porto di Taggia”, emanata a seguito della prevista intesa espressa dalla Regione Liguria con Decreto del Dirigente n. 4443 in data 25.07.2019;

VISTO: il Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197 “*Recepimento della direttiva (UE) 2019/883, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE*”, con il quale è stato abrogato il Decreto Legislativo 182/2003.

CONSIDERATO: che l'articolo 5, comma 8, del predetto Decreto Legislativo 197/2021 recita “*I piccoli porti non commerciali, che sono caratterizzati soltanto da un traffico sporadico o scarso di imbarcazioni da diporto, sono esentati dall'applicazione dei commi da 1 a 4 solo se i loro impianti portuali di raccolta sono integrati nel sistema di gestione dei rifiuti comunale e se è garantito che le informazioni relative al sistema di gestione dei rifiuti sono messe a disposizione degli utenti dei porti stessi, da parte del gestore dei servizi portuali. Ai suddetti fini, con il decreto di cui all'articolo 4, comma 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono definite le caratteristiche dei porti di cui al primo periodo. Nelle more dell'emanazione del predetto decreto, se ricorrono le caratteristiche di cui al primo periodo, l'esenzione è comunque applicabile dall'Autorità competente con provvedimento motivato (...omissis...)*”.

CONSIDERATO: che il porto di Taggia non è un porto commerciale ed è caratterizzato per lo più da un'un'utenza portuale stanziale (diporto e piccoli pescherecci) e da uno scarso/sporadico traffico diportistico “di transito”, limitato per lo più ai soli mesi estivi;

CONSIDERATO: altresì, che presso il porto di Taggia non esiste un impianto portuale “ad hoc” ma il servizio di raccolta rifiuti per gli utenti del porto è integrato nel sistema di gestione dei rifiuti comunale e che, per tale motivo non è (mai stato) possibile distinguere con esattezza i rifiuti conferiti dall'utenza portuale rispetto a quelli conferiti dall'utenza urbana;

RILEVATO: che il sistema di raccolta/conferimento e gestione dei rifiuti integrato nel sistema di raccolta comunale è confacente alle esigenze dell'utenza portuale ed atteso che, negli anni, non ha prodotto alcuna segnalazione di inadeguatezza;

- RILEVATO:** altresì che le informazioni relative al sistema di raccolta e gestione dei rifiuti sono messe a disposizione degli utenti portuali dalla società che gestisce i servizi portuali;
- PRESO ATTO:** che alla maggior parte delle unità stanziali e/o in transito nel porto di Taggia per dimensioni e caratteristiche, non sono applicabili le previsioni degli articoli 6, 7 e 9 del Decreto 197/2021, nonché l'applicazione delle tariffe secondo i criteri indicati all'art. 8 della norma stessa;
- CONSIDERATO:** che il "Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico del porto di Taggia" aderisce ad uno schema tipo di ordinanza che, a suo tempo, a seguito di un ampio confronto con la Regione Liguria, era stato approvato con D.G.R. n. 1354/2008, proprio per motivare e giustificare la non applicabilità di previsioni, criteri e prescrizioni definiti dall'allora D. Lgs. 182/2003;
- VISTA:** la nota prot. n. 727 in data 21 gennaio 2022 e trasmessa al Comune di Taggia con la quale l'Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo aveva avviato una preliminare attività ricognitoria dei porti ricadenti nel campo di applicazione di cui all'art. 5 comma 8 del D. Lgs. 197/2021;
- VISTA:** la nota prot. n. 3512 in data 10.02.2022 trasmessa dal Comune di Taggia, con la quale la stessa Amministrazione Civica aveva concordato con le valutazioni dell'Autorità Marittima di Sanremo circa la possibilità di far rientrare il porto di Taggia nella casistica di cui all'art. 5 comma 8 del D.Lgs. 197/2021;
- VISTA:** la nota prot. n. 6340 in data 15.06.2022 con cui questo Ufficio ha partecipato la bozza del presente provvedimento al Comune di Taggia;
- VISTA** la nota n° 16874 in data 21.06.2022 assunta a protocollo al n°6652 del Comune di Taggia;
- RILEVATO:** pertanto come, nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 4, comma 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, il porto di Taggia rientra nell'ambito della casistica indicata al primo periodo dell'art. 5, comma 8 del Decreto Legislativo 197/2021;
- VISTI:** gli articoli 17, 30, 64, 68, 71, 81 del Codice della Navigazione (R.D. 30.03.1942 n. 327), e gli artt. 23, 27, 59, 77, 82, del relativo Regolamento d'Esecuzione (D.P.R. 15.02.1952 n. 328);
- VISTI:** gli atti d'ufficio;

ORDINA

Articolo 1

Ai sensi dell'articolo 5, comma 8 del Decreto Legislativo 197/2021, il porto di Taggia è esentato dall'applicazione dei commi da 1 a 4 del medesimo articolo, per le motivazioni meglio esplicitate nelle premesse del presente provvedimento.

Articolo 2

L'Ordinanza n. 14 in data 09 maggio 2020 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo e costituente il "Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico del porto di Taggia, è abrogata.

Sanremo, *data della registrazione*

IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO
Tenente di Vascello (CP)
Carmela D'ABRONZO